

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4103 del 01/08/2017
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO ACQUE SOTTERRANEE PROC. RA12A0002/15RN01 COMUNE DI FAENZA (RA), LOC. CELLE DITTA AZ. AGRICOLA GASPARETTA DI GENTILINI MARIA VITTORIA USO IRRIGAZIONE AGRICOLA RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4261 del 01/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno uno AGOSTO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

ACQUE DEMANIO IDRICO
ACQUE SOTTERRANEE
PROC. RA12A0002/15RN01
COMUNE DI FAENZA (RA), LOC. CELLE
DITTA AZ. AGRICOLA GASPARETTA DI GENTILINI MARIA VITTORIA
USO IRRIGAZIONE AGRICOLA
RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA
SOTTERRANEA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relativi al demanio idrico;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31

- ottobre 2016 n. 1792;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
 - Le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015, 2067/2015 di aggiornamento dei piani di Gestione Distrettuali e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1195/2016 concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica in attuazione dei piani di gestione stessi,
 - la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
 - la Legge Regionale 15 novembre 2001 n, 40 relativo all'ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna;
 - la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015".
 - la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PRESO ATTO:

- della determinazione dirigenziale n. 8573 del 08/06/2013 con la quale la Regione ha provveduto al rilascio della concessione alla Sig.ra Gentilini Maria Vittoria legale rappresentante della Ditta Az. Agr. Gasparetta, per la derivazione di acqua sotterranee, ad uso "irrigazione agricola", assentita fino al 31/12/2015;
- che con istanza presentata in data 08/06/2015 e protocollata agli atti regionali in data 09/06/2015 con il n. PG/2015/0395859, la Sig.ra Gentilini Maria Vittoria, legale rappresentante della suddetta ditta, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione di acque sotterranee, ad uso irrigazione agricola, procedimento RA12A0002/15RN01;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che il prelievo da acque sotterranee, è esercitato, mediante n. 1 pozzo (codice risorsa RAA3626) esistente con le seguenti caratteristiche:

- profondità di m 28,00;
- diametro di mm 1000;
- portata massima derivata pari a l/s 1,00;
- potenza 1,5 kW;
- quantità d'acqua richiesta per uso irrigazione agricola pari a mc/anno 3000;

CONSIDERATO che la richiesta di rinnovo di concessione è assoggettata al procedimento di concessione semplificata di cui all'art. 36 del Regolamento Regionale n. 41/2001;

DATO ATTO che nulla risulta variato nelle caratteristiche del prelievo autorizzato;

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico:

- 0610ER-DQ2-PACS Pianura Alluvionale Appenninica - confinamento superiore
STATO quantitativo SQUAS: BUONO;
STATO qualitativo SCAS: BUONO;

da cui risulta un Rischio Ambientale di tipo A (Attrazione) per cui la derivazione è compatibile fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia;

DATO CONTO che:

- che il corpo idrico di interesse risulta escluso dall'elenco dei corpi idrici non buoni (DGR 2067/2015 –Allegato C –tabella 3.9 -Elenco dei corpi idrici sotterranei valutati non buoni al 2015 e relative KTM individuate);
- il prelievo richiesto è già in essere trattandosi di un rinnovo;

ACCERTATA inoltre la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica del prelievo trattandosi uso per **irrigazione agricola**, finalizzato ad un comparto irriguo dichiarato complessivo di circa **Ha 3.50.00** per susino, pesco e vite, con una richiesta di **3.000 mc annui**, per un fabbisogno teorico complessivo delle colture 8.060 mc superiore ai 3.000 mc richiesti, per cui il fabbisogno teorico richiesto risulta compatibile con la tipologia di uso;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta di concessione rientra nell'uso irrigazione agricola di cui alla lett. a) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rinnovata ai sensi del RR 20/11/2001 n. 41 ad uso irrigazione agricola;

RITENUTO INOLTRE che fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebucci;

Su proposta della Posizione Organizzativa alle Risorse Idriche, Mauro Ceroni, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare, alla Az. Agr. Gasparetta di Gentilini Maria Vittoria C.F. GNTMVT60D68G535J la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in comune di Faenza (RA) località Celle, da destinarsi ad uso irrigazione agricola, fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di confermare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 1,5 corrispondente ad un volume complessivo annuo di mc. 3.000, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione approvato con la determinazione regionale n. 7801/2012, che si

- conferma nei suoi contenuti, con il prolungamento della scadenza della concessione al 30/06/2022;
3. di stabilire che la concessione abbia scadenza al **30/06/2022**;
 4. di dare atto che sono stati versati i canoni fino all'anno 2017 in base alla DGR 65/2015, per cui risultano ancora da versare euro **3,50** ad integrazione del canone per l'anno 2017;
 5. di dare conto che dovranno essere versati i canoni annui per il periodo 2018-2022 fissati sulla base del valore minimo di euro 12 per un totale di **euro 60,00** che sulla base della normativa citata in premessa, devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare, con conguaglio per l'anno 2017, per cui il totale dei canoni da versare è pari a euro **63,50**;
 6. di fissare l'importo di **€ 198,35** (€ 250,00 - € 51,65 importo già versato) quale integrazione al deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo dovrà essere versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
 7. che per il ritiro del presente provvedimento dovrà essere accertato l'avvenuto versamento degli importi relativi ai canoni e del conguaglio del deposito cauzionale;
 8. di dare atto che sono state versate, alla presentazione della domanda di rinnovo le spese di istruttoria pari ad € 87,00 in data 23/05/2015;
 9. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
 10. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
 11. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 12. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
 13. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 14. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.